

(N. 1-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
di concerto con il Ministro del Tesoro
e con il Ministro del Bilancio *ad interim*

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1948

Presentata nella seduta del 23 giugno 1948

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, di un solo articolo, che viene alla vostra approvazione ha per oggetto la proroga dei termini stabiliti nei numeri 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109. Con tale decreto venivano condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per infrazione alle norme tributarie elencate nell'articolo 1 con la condizione, quanto ai casi di morosità, omissione di operazioni o formalità e di insuf-

ficiente dichiarazione di valore, che il pagamento — rispettivamente dei tributi e canoni e dei complementi di imposta ed accessori — avvenisse entro il 31 maggio u. s.

Il decreto ebbe a subire però un ritardo nella pubblicazione, così che il termine che si era voluto concedere ai contribuenti venne a ridursi; inoltre alla data del 31 maggio erano rimaste ancora non definite numerose contestazioni il che poneva il contribuente nella

alternativa o di perdere il beneficio del condono non pagando, o di pagare il tributo nella misura intanto accertata salvo rimborso ad accertamento definitivo.

Ciò in pratica costituiva, specialmente per le categorie di minori contribuenti, un aggravio ingiusto e mal sostenibile e contro di esso ebbero a sollevare rimostranze le categorie interessate, particolarmente quella dei piccoli commercianti e degli artigiani.

È sembrato allora opportuno al Governo di proporre la concessione di un congruo periodo di proroga - fino al 31 agosto - del termine

scaduto - come sopra è detto - il 31 maggio ultimo scorso.

Tale proposta è alla Commissione permanente di Finanza e Tesoro apparsa accoglibile come quella che senza danno per la Finanza si ispira ad un benevolo riguardo per quei contribuenti ai quali si volle concedere il beneficio di un condono e che non hanno avuto tutto l'agio o la possibilità di giovarsene.

Essa vi propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

ZOLI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I numeri 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« 3° trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi e canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni e formalità entro il 31 agosto 1948;

« 4° trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino il complemento di imposta e gli accessori dovuti sul maggiore valore entro lo stesso termine del 31 agosto 1948 ».